

Regolamento di fornitura dell'energia elettrica

approvato con deliberazione del C.d.A. dell'ASSM n. 1 del 26/09/2005

art. 1. Oggetto della fornitura

L'ASSM fornisce energia elettrica entro il territorio di sua competenza e nel rispetto delle vigenti disposizioni amministrative e tariffarie in materia.

art. 2. Condizioni generali di fornitura

La fornitura di energia elettrica è regolata dalle norme che seguono, da quelle emanate da enti ed organi pubblici competenti in materia, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (A.E.E.G.) e da eventuali condizioni speciali fissate nei singoli contratti d'utenza.

L'ASSM potrà modificare, con preavviso di almeno tre mesi, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di somministrazione, soltanto qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative.

art. 3. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette all'utenza saranno validamente effettuate dall'ASSM mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure, se con carattere di generalità, mediante avviso diffuso attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali, affissione di appositi avvisi o con specifiche informative riportate in allegato alle bollette, ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

art. 4. Usi dell'energia elettrica

L'utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto di somministrazione e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né comunque utilizzarla in locali ed ambienti diversi per natura o ubicazione da quelli indicati nel contratto di somministrazione.

In caso di utilizzazione della fornitura, anche per interposta persona, in difformità da quanto sopra specificato, l'utente è tenuto a pagare i consumi, determinati anche secondo i criteri indicati nell'art. 12, in base alle tariffe ed alle imposte o tasse relative all'effettiva utilizzazione, fatta salva l'applicazione dell'indennità di mora di cui all'art. 14, oltre ai maggiori danni ed alle eventuali sanzioni penali e tributarie.

Si qualifica uso domestico, ferme restando le determinazioni contenute nei provvedimenti tariffari o tributari in materia, qualsiasi utilizzazione effettuata in locali adibiti ad abitazione a carattere familiare o collettivo.

Non sono qualificabili come domestici gli usi delle attività imprenditoriali o professionali, nonché di ospedali, case di cura, scuole, istituti d'istruzione, convitti, carceri, sedi di enti o associazioni e simili.

art. 5. Responsabilità dell'Azienda nei casi di interruzioni, o sospensioni nell'erogazione

L'Azienda non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o sospensioni nell'erogazione di energia elettrica dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

In nessuno di tali casi l'utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto stabilito dal DPR 24.5.88 n. 224 (Norme generali per la prevenzione degli infortuni) e successive modificazioni e integrazioni.

Solo per gli utenti di maggiore dimensione alimentati in media tensione è previsto un indennizzo ai sensi dell'art.33 dell'A.E.E.G. 04/04 e successive modificazioni.

art. 6. Richiesta di fornitura

Per ottenere la fornitura di energia elettrica o qualsiasi prestazione accessoria, l'interessato deve presentare specifica domanda che l'ASSM si riserva di accettare o respingere motivatamente.

Per ottenere un nuovo allacciamento od una variazione di allacciamento già esistente, l'interessato deve richiedere specifico preventivo presso gli uffici aziendali competenti.

L'esecuzione dei lavori richiesti avrà luogo dopo il pagamento delle somme stabilite dall'ASSM sulla base delle determinazioni tecniche ed amministrative fissate da quest'ultima, a seguito anche di eventuali sopralluoghi per verificare l'ubicazione della fornitura, le caratteristiche dell'utenza, la consistenza degli impianti, la disponibilità dei locali ove effettuare la fornitura e la fattibilità dell'allaccio dell'utenza.

Agli adempimenti conseguenti a quanto sopra, l'Azienda provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e nel rispetto di quanto previsto nella delibera n.4 del 4/1/2004 dell'A.E.E.G. e successive modificazioni

art. 7. Inizio e modifica della fornitura

L'allacciamento e la somministrazione saranno effettuati dopo la stipulazione di specifico contratto e il versamento degli importi richiesti (contributi, spese allacciamento, anticipo sui consumi, ecc.). Qualora l'utente voglia modificare l'entità delle forniture, deve farne specifica domanda e, salva diversa specificazione dell'ASSM, stipulare nuovo contratto.

All'atto della stipulazione e della cessazione del contratto l'utente deve fornire le proprie generalità e gli eventuali necessari titoli di legittimazione.

L'ASSM può modificare, anche in corso di contratto e con preavviso di almeno tre mesi, le caratteristiche della fornitura, qualora ciò si connetta ad oggettive esigenze di razionalizzazione o miglioramento del servizio o sia richiesto da atto dell'autorità o da norme imperative. In tal caso la necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi farà carico alle parti per quanto di rispettiva proprietà.

art. 8. Anticipo sui consumi - fideiussioni

E' facoltà dell'ASSM richiedere all'utente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. Il deposito cauzionale sarà restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. L'Azienda potrà richiedere all'utente, anche in corso di contratto, una garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa stipulata con enti graditi all'ASSM, commisurata al fatturato medio di 4 periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza od in base ai consumi specifici di ciascun utente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta.

art. 9. Impianti di adduzione

L'ASSM provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre energia elettrica fino al punto di consegna, rimanendone proprietaria e previa corresponsione dei contributi e/o spese relative.

L'ASSM può disporre la modifica e/o sostituzione degli impianti, per giusti motivi, dandone informazione all'utente con congruo preavviso e assumendo a proprio carico le spese di modifica e/o sostituzione degli impianti o degli apparecchi di misura.

Ove motivi tecnici lo rendano necessario, l'utente è tenuto a concedere all'ASSM la disponibilità gratuita e sancita da apposita convenzione di uno o più locali con diretto accesso dalla strada ed idonei all'installazione delle apparecchiature necessarie per l'esecuzione della fornitura, delle quali l'ASSM rimane proprietaria.

art. 10. Permessi e servitù

L'utente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione a favore della rete di distribuzione dell'ASSM e dovrà comunque agevolare l'ASSM per il migliore esercizio della somministrazione.

Salvo patto contrario, tali servitù sono gratuite per l'Azienda, che potrà giovarsene anche per effettuare forniture di energia elettrica ad altri utenti.

La somministrazione è comunque subordinata all'ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed all'esercizio degli impianti occorrenti.

art. 11. Punto di consegna

L'impianto di ricezione privato con la conseguente responsabilità ed oneri di manutenzione inizia, secondo quanto previsto da apposite prescrizioni tecniche emanate dall'ASSM:

- a) per le forniture in bassa tensione, a valle dei morsetti di uscita del gruppo di misura;
- b) per forniture in media ed alta tensione, a valle della terminazione del cavo di adduzione dell'energia posto in opera dall'ASSM nei locali accessibili dall'utente.

La soluzione tecnica dell'allacciamento, la tensione di alimentazione e l'ubicazione dei punti di consegna e misura sono stabiliti dall'ASSM in base alla situazione degli impianti esistenti nella zona e all'entità della potenza massima a disposizione.

Le forniture a carattere continuativo o ricorrente con potenza massima a disposizione non superiore a 33 Kw in ogni caso si effettuano con consegna in bassa tensione, salvo esplicita e motivata diversa richiesta dell'utente.

Qualora l'utente richieda interventi per guasti che, a seguito del sopralluogo effettuato dal personale dell'ASSM, risultino localizzati sull'impianto di ricezione privato, così come definito ai punti precedenti, l'ASSM addebiterà all'utente il costo di chiamata e del sopralluogo senza effettuare alcun intervento di riparazione che l'utente dovrà effettuare a propria cura e spese.

Qualora l'utente richieda spostamento o modifiche sul punto di consegna è facoltà dell'ASSM acconsentire alla richiesta previo addebito di eventuali spese.

art. 12. Misurazione dei consumi

L'ASSM, secondo proprie prescrizioni tecniche, installa e posiziona gli apparecchi di misura ed eventuali dispositivi di limitazione della potenza, dei quali rimane proprietaria e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione o la modificazione per giusti motivi.

L'utente è tenuto ad accertare che gli apparecchi siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

Gli apparecchi stessi ed i loro sigilli devono essere sempre accessibili in condizioni di assoluta sicurezza per gli incaricati dell'ASSM e non devono essere manomessi.

L'utente può richiedere la verifica della funzionalità degli apparecchi, anche in contraddittorio, anticipandone il costo previsto e salvo conguaglio. Le spese relative restano a carico dell'utente se i complessi di misura risultano esatti. I complessi di misura si considerano esatti se le loro indicazioni risultano comprese entro i limiti di tolleranza stabiliti dalla normativa tecnica vigente o in mancanza, entro il 5%.

Qualora è accertato un malfunzionamento del gruppo di misura, l'ASSM assume a proprio carico le spese che ha sostenuto per la verifica rimborsando quanto anticipato dall'utente e provvede a propria cura e spese a sostituire od a ritardare i gruppi di misura.

In tali casi l'ASSM procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente registrati a causa di tale guasto o rottura secondo le seguenti modalità:

- nel caso in cui sia possibile determinare con certezza l'istante in cui è avvenuta il guasto o la rottura del gruppo di misura, la ricostruzione partirà dal momento in cui si è prodotta l'irregolarità utilizzando la percentuale di errore rilevata in sede di verifica;
- nel caso in cui non sia possibile determinare con certezza il momento del guasto o della rottura, la ricostruzione dovrà risalire ad un periodo massimo di 365 giorni dalla verifica del contatore e fino al giorno della sua sostituzione; la percentuale di errore utilizzata nel ricalcolo sarà quella registrata al momento in cui è stata effettuata la verifica sul contatore per testarne il funzionamento;
- nel caso in cui, per il guasto subito dal contatore, risultano inattendibili i consumi già registrati o sia impossibile accertare la percentuale di errore, verranno presi a riferimento nella ricostruzione i consumi storici dell'utente relativi agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti al guasto o alla rottura del gruppo di misura. L'utente può rendere noti all'impresa distributrice gli elementi che dimostrino eventuali variazioni del proprio consumo.

Il risultato della verifica e l'ammontare dovuto in base agli esiti della ricostruzione dovranno essere comunicati all'utente prima della sostituzione del contatore guasto e comunque non oltre due mesi dalla data di verifica, salvo documentabili ragioni tecniche.

L'utente ha trenta giorni (decorrenti da detta comunicazione) per contestare la ricostruzione mediante la presentazione delle proprie controdeduzioni.

L'utente non può essere distaccato fino al momento della risoluzione della controversia.

L'utente ha comunque la possibilità di richiedere che il periodo ricostruito non superi i cinque anni in conformità a quanto previsto dall'art. 2948 del c.c.

art. 13. Lettura e fatturazione dei consumi

La lettura dei gruppi di misura, eseguita dal personale incaricato dall'ASSM, e la fatturazione dei consumi verranno effettuate con la periodicità stabilite dalle delibere 200/99 e 55/00.

Il tentativo di lettura del contatore deve essere effettuato:

- almeno una volta all'anno per i clienti con potenza impegnata fino a 30 kW;
- almeno una volta al mese per i clienti con potenza impegnata superiore a 30 Kw.

E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte dell'utente da effettuarsi su apposita modulistica lasciata od inviata al domicilio dell'utente.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di effettuare fatturazioni in acconto tra una lettura e la successiva sulla base del consumo previsto o dei consumi effettuati nel medesimo periodo dell'anno precedente.

Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, l'Azienda potrà effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio.

La fatturazione avviene con periodicità almeno bimestrale:

- per gli utenti domestici;
- per gli utenti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza impegnata non superiore a 30 kW.

La fatturazione avviene con periodicità almeno mensile:

- per gli utenti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 30 kW;
- per gli utenti alimentati in media tensione.

Le opzioni tariffarie offerte agli utenti sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'A.E.E.G.

L'A.E.E.G. verifica e approva, con appositi provvedimenti, le opzioni tariffarie e la loro decorrenza.

art. 14. Pagamento dei consumi e rateizzazione

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'utente dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed entro i termini indicati sulle fatture stesse.

Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dall'Azienda per giusti motivi previa idonea informazione all'utenza, ma in ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura, tranne nei casi di insolvenza o di frode.

Se il pagamento avviene oltre i termini di scadenza indicati, l'impresa distributrice può richiedere all'utente interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato del 3,5% per il periodo di ritardo.

Il tasso ufficiale di riferimento è fissato dalla Banca d'Italia in base alle determinazioni della Banca Centrale Europea.

L'utente buon pagatore, cioè l'utente che nei due anni precedenti ha sempre pagato la bolletta entro i termini, per i primi dieci giorni di ritardo deve pagare solo gli interessi legali.

L'ASSM richiede, in aggiunta all'interesse di mora, il pagamento delle sole spese postali relative al sollecito.

In caso di mancato pagamento dell'utente entro i termini indicati in bolletta, l'ASSM invia una raccomandata con l'indicazione:

- del termine ultimo per procedere al pagamento;
- delle modalità con cui comunicare l'avvenuto pagamento (per telefono, per fax, ecc.);
- del numero di giorni che intercorreranno fra il termine ultimo indicato per il pagamento ed il possibile distacco della fornitura qualora l'utente continuasse a non ottemperare al pagamento.

L'utente, in caso di conguagli particolarmente elevati rispetto alle bollette in acconto, ha il diritto di pagare il corrispettivo con rate successive.

L'ASSM concede la rateizzazione nei seguenti casi:

- per gli utenti domestici, quando la bolletta di conguaglio superi del 150% l'addebito medio delle bollette in acconto ricevute dall'utente dopo la precedente fattura di conguaglio;
- per gli utenti vincolati non domestici, con lettura del contatore annuale, quando la bolletta di conguaglio sia superiore del 250% all'addebito medio delle bollette in acconto ricevute dall'utente dopo la precedente fattura di conguaglio;

- per i clienti a cui, a seguito di malfunzionamento del contatore, venga richiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore.

In ogni caso il debito non sarà rateizzato per importi fino a 25,82 €.

La richiesta di rateizzazione deve essere formulata dall'utente secondo le modalità indicate dall'impresa distributrice ed entro il termine di scadenza della bolletta rateizzabile. Sulle somme pagate a rate gli utenti devono corrispondere agli esercenti gli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

art. 15. Responsabilità dell'utente

L'utente è responsabile, secondo le norme sulla custodia, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento del materiale e degli apparecchi presso di lui installati e di proprietà dell'ASSM, quando le apparecchiature stesse sono collocate in locali di suo uso esclusivo o quando trovandosi le apparecchiature in locali accessibili a terzi ne sia comprovata la sua responsabilità.

L'utente è tenuto a comunicare prontamente all'ASSM tali fatti, nonché a segnalare eventuali dubbi sulla funzionalità delle suddette apparecchiature.

Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'ASSM, sono a carico dell'ASSM salvo il caso in cui tali interventi siano resi necessari per fatto o nell'interesse dell'utente presso il quale sono installati.

art. 16. Caratteristiche e condizioni degli impianti interni

Gli impianti e gli apparecchi dell'utente devono essere in ogni momento conformi alle vigenti disposizioni di legge, alle vigenti disposizioni antinfortunistiche, alle norme emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), alle prescrizioni tecniche emanate dall'Azienda e devono comunque essere costruiti, installati e mantenuti, secondo le norme della buona tecnica.

Il loro uso non deve provocare disturbi all'esercizio delle reti ASSM e in nessun caso dovrà essere erogata potenza reattiva induttiva verso la rete dell'ASSM.

Per le forniture in bassa tensione con più di una fase a disposizione dell'utente, il prelievo di potenza su ciascuna delle fasi non deve superare il valore della potenza contrattuale massima a disposizione, diviso per il numero delle fasi.

Per la fornitura in media e alta tensione, l'utente si impegna a mantenere equilibrati sulle fasi i prelievi di potenza attiva e reattiva.

L'eventuale installazione da parte dell'utente di apparecchi utilizzatori il cui assorbimento di energia o di potenza non sia rilevabile in modo attendibile con i normali strumenti di misura, è subordinata a preventivi accordi fra le parti.

L'utente che disponga di altra fonte di energia elettrica è tenuto - salvo diversa specifica pattuizione - a predisporre i suoi circuiti in modo che essi risultino completamente distinti o separati da quelli alimentati con energia fornita dall'ASSM, cosicché in nessun caso sussista la possibilità di parallelo (elettrico o meccanico), né di commutazione dei circuiti stessi sulle diverse alimentazioni.

L'effettiva erogazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'utente, prima dell'allacciamento, di copia della dichiarazione di conformità degli impianti alle regole della buona tecnica rilasciata, ai sensi dell'art. 9, L. 5.3.90, n.46, da soggetto abilitato.

Analoga copia di nuova dichiarazione deve essere presentata all'ASSM ogni qualvolta l'utente apporti modifiche agli impianti interni.

art. 17. Durata del contratto - facoltà di recesso

La durata del contratto viene stabilita in anni uno, salva diversa specificazione e salva l'ipotesi di utenze provvisorie nonché di utenze con due diversi impegni di potenza in due distinti periodi dell'anno.

Ai fini della decorrenza del periodo annuale, viene assunta la data in cui ha inizio per l'utente la disponibilità di energia elettrica, quale risulta dalla documentazione aziendale.

Il contratto, in mancanza di specifiche indicazioni contrarie, si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non intervenga disdetta da una delle due parti mediante invio di lettera raccomandata con almeno un mese di preavviso.

L'utente potrà recedere in ogni momento dal contratto qualora le tariffe specificamente applicabili subiscano nell'anno contrattuale e per cause diverse da modifiche normative o fiscali un aumento superiore al 30%, dandone comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla decorrenza dell'aumento.

Analoga facoltà è data all'utente nei casi in cui l'ASSM modifichi le condizioni o le caratteristiche della fornitura, purché ne dia comunicazione con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di dette modificazioni.

La stessa facoltà è data all'utente e dovrà essere manifestata con le modalità di cui sopra, nell'ipotesi di modifica del Regolamento di Fornitura. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di recesso, l'ASSM informerà gli utenti anche con comunicazioni scritte inviate unitamente alle fatture o altro mezzo ritenuto idoneo. L'utente che recede dal contratto successivamente alla modifica del Regolamento di Fornitura resta vincolato, per il periodo intercorrente fra la modifica e il recesso, alle condizioni regolamentari originarie. Il mancato esercizio della facoltà di recesso entro il termine assegnato implica la tacita accettazione delle modifiche apportate al Regolamento di Fornitura.

La facoltà di recesso non può essere esercitata nei casi in cui le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni di fornitura nonché del Regolamento discendano da disposizioni legislative o della pubblica autorità.

art. 18. Cessazione dell'utenza (ratei a scadere)

Gli utenti che vendono o cedono a qualsiasi titolo, abbandonano o danno in locazione i locali da essi occupati ove si trovano impianti elettrici in attività, devono, salvo diverse specificazioni, darne avviso scritto all'ASSM almeno trenta giorni prima, indicando il recapito al quale l'Azienda dovrà inviare la chiusura contabile dell'utenza.

L'utente deve pagare i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, i corrispettivi o quote fisse nonché ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura della fornitura da parte dell'ASSM.

L'ASSM cesserà, senza ulteriore avviso, l'erogazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall'utente purché ciò non sia impedito da cause di forza maggiore o comunque da cause ad essa non imputabili, inclusa l'impossibilità di accedere ai contatori.

art. 19. Cessione del contratto

L'utente non può cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il consenso scritto dell'Azienda.

L'ASSM ha facoltà, dandone avviso e previa acquisizione del consenso dell'utente salvo che risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo, di cedere il contratto di somministrazione ad altra impresa autorizzata a distribuire energia elettrica e tecnicamente idonea al regolare svolgimento del servizio.

art. 20. Reclami

L'ASSM informa, all'atto della stipula del contratto di fornitura, gli utenti sulle modalità e sulle procedure di reclamo predisposte dall'ASSM.

L'ASSM rende disponibile all'utente un modulo prestampato per l'inoltro del reclamo. Il modulo è consegnato all'utente all'atto della stipula del contratto di fornitura e ogniqualvolta ne faccia richiesta. Il modulo riporta le indicazioni sulle modalità di inoltro, nonché sulle procedure di ricevimento e di riscontro del reclamo adottate.

art. 21. Sospensione e risoluzione della fornitura

L'ASSM può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti e sugli apparecchi utilizzati dall'utente, al fine di evitare perturbazioni alla rete di distribuzione, nonché di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.

Qualora venissero riscontrate rilevanti irregolarità, o in caso di inadempienza di non lieve entità dell'utente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui agli artt. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, nonché nel caso in cui l'utente non consenta l'accesso degli incaricati dell'ASSM ai locali di proprietà dello stesso, l'ASSM, trascorsi i termini indicati nella lettera di contestazione dell'inadempimento, potrà sospendere la fornitura fino a che l'utente non abbia regolarizzato la sua posizione, riservandosi peraltro la facoltà di richiedere il pagamento del controvalore di consumi non esattamente registrati e calcolati, ai sensi degli artt. 4 e 12, nonché l'eventuale risarcimento di danni.

Nei casi di serio rischio di disfunzione degli impianti e/o di serio pericolo per l'incolumità delle persone, l'ASSM potrà procedere all'immediata sospensione dell'erogazione del servizio senza alcun preavviso.

Le spese di riattivazione delle forniture, stabilite anche in via forfetaria con provvedimenti di carattere generale, sono a carico dell'utente.

L'ASSM può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza agli obblighi previsti dagli artt. 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, di prelievo fraudolento o di mendaci dichiarazioni dell'utente.

art. 22. Foro competente - registrazione.

Le parti eleggono il proprio domicilio presso il luogo e nel Comune dove avviene l'erogazione; è data all'utente la facoltà di indicare un recapito (anche diverso dal domicilio) per l'invio delle bollette e per le altre comunicazioni di servizio.

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione o l'interpretazione del contratto sarà determinato secondo le disposizioni del codice di procedura civile e successive modifiche e integrazioni. Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.